

## **TI\_GERICHTE 16.2001.00073 vom 18. September 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-09-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2001.00073](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2001.00073)

FR: TI\_GERICHTE 16.2001.00073 du 18 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE 16.2001.00073 del 18 settembre 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.09.2001  
16.2001.00073

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00073 Lugano 18 settembre 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 11 settembre 2001 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 7 settembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 7 agosto 2001 da \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'690.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. \_\_\_\_\_ di Lugano, domande accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 7 agosto 2001 la \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'690.- a saldo della fattura 2 aprile 2001 emessa per lavori eseguiti su incarico di quest'ultimo presso la piadineria " \_\_\_\_\_ " a Lugano; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver agito in rappresentanza della sua datrice di lavoro \_\_\_\_\_, unica debitrice dell'importo rivendicato dall'istante; che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la legittimazione passiva del convenuto che ha conferito personalmente l'incarico all'istante circa l'esecuzione dei lavori oggetto della fatturazione controversa e mai contestati, ha accolto l'istanza; che con scritto 11 settembre 2001 \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 11 settembre 2001 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire di non essere debitore della pretesa rivendicata dall'istante avendo agito per conto della sua datrice di lavoro, rapporto di rappresentanza che il primo giudice ha escluso in quanto non comprovato; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure richiesto; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui

all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 11 settembre 2001 \_\_\_\_\_ è nullo. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.